



COMUNE DI MONTE PORZIO  
CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale  
Area Tecnica – Ufficio Patrimonio

**BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI  
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO DI  
MONTE PORZIO CATONE**

Indetto ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12, *ss.mm.ii.*, e del R.R. n. 2 del 20.9.2000 *ss.mm.ii.*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 6 Agosto 1999 e *ss.mm.ii.*;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 2 del 20 Settembre 2000 e *ss.mm.ii.*;

**VISTA** la Deliberazione di GIUNTA Comunale n 124 del 24.8.2026 di approvazione del presente bando, dell'allegato modello di domanda e dei criteri di assegnazione dei punteggi;

**RENDE NOTO**

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) presenti sul territorio comunale;

gli alloggi saranno assegnati dal Comune di Monte Porzio Catone sulla base della graduatoria ai nuclei familiari richiedenti in base ai requisiti richiesti dalla normativa attualmente vigente, i quali dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda del presente bando, nonché all'atto della verifica dei medesimi in fase di assegnazione dell'alloggio.

**Art. 1**

**(Requisiti di partecipazione)**

Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa, costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Monte Porzio Catone, gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti all'atto della presentazione della domanda:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il richiedente sia in possesso della carta o permesso di soggiorno almeno biennale di cui all'art. 27 della legge 189/2002 s.m.i. e risulti iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o

di lavoro autonomo (art.38 della Legge n.40/1998 s.m.i.). nonché ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani (art. 29 comma 3-ter del D. Lgs. 251/2007);

- b. residenza anagrafica oppure attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune di Monte Porzio Catone;
- c. mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, su un alloggio ad uso abitativo adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del Comune di Monte Porzio Catone e nel Comune di residenza<sup>1</sup>, qualora diverso dal Comune in cui svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale e, comunque nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a 100.000 euro (corrispondente alla rendita catastale moltiplicata per il coefficiente 100)<sup>2</sup>;
- d. assenza di precedente assegnazione in locazione, ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con i contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia divenuto inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno, oppure non sia stato già espropriato per pubblica utilità;
- e. situazione reddituale del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del presente bando di concorso;
- f. non aver ceduto a terzi, in tutto od in parte, l'alloggio assegnatogli, secondo le disposizioni dell'art. 13, comma 1, lett. a) della L. R. del 6 Agosto 1999, n. 12;
- g. non aver occupato senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza le autorizzazioni delle vigenti disposizioni, nonché occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P.;

Si precisa che i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) e f) anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda e deve permanere all'assegnazione e per tutta la durata del rapporto locativo.

## **Art. 2** **(Soggetti richiedenti)**

La domanda è presentata da un soggetto richiedente ed i requisiti, con le precisazioni di cui al precedente articolo, dovranno essere posseduti dallo stesso e da tutti i membri del nucleo familiare alla

---

<sup>1</sup> Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente;

<sup>2</sup> Il valore complessivo dei beni patrimoniali non deve superare € 100.000,00 (pari a 100 mila Euro) ed è dato dalla somma dei valori relativi ai seguenti componenti:

- a) fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU), cioè dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla vigente normativa, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- b) terreni edificabili, il cui valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- c) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè dal reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla vigente normativa, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento (art. 21, R.R. n. 2 del 20 Settembre 2000 e ss.mm.ii.).

data di presentazione della domanda e debbono permanere in fase di assegnazione ed in permanenza del rapporto locativo;

Ai fini del presente bando, per nucleo familiare si intende quello composto dal solo richiedente, o dal richiedente e da tutti coloro i quali – legati da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, tutela, affidamento ovvero da vincoli affettivi o di reciproca assistenza – risultino nello stato di famiglia anagrafico dello stesso alla data di presentazione della domanda, ossia:

- i. i coniugi non legalmente separati, i conviventi *more uxorio* risultanti anagraficamente conviventi;
- ii. i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, nonché affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, anagraficamente conviventi;
- iii. i soggetti legati da parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un biennio alla data di pubblicazione del presente bando;
- iv. i soggetti legati da vincoli affettivi, ovvero da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, purché la convivenza abbia carattere di stabilità e risulti documentalmente dimostrata nelle forme previste dalla normativa vigente;

Possono essere esclusi dalla domanda – ovvero presentarne una distinta – i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi, per la formazione di nuovi nuclei familiari:

- v. i figli coniugati;
- vi. i nubendi ovvero i soggetti che abbiano dichiarato l'intenzione di costituire una unione civile, purché il matrimonio o l'unione civile siano celebrati prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- vii. genitore solo con figli conviventi;
- viii. la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione della casa coniugale;

Ai fini della verifica dei limiti reddituali, si terrà conto esclusivamente della situazione economica del costituendo nucleo familiare, prescindendo dal reddito del nucleo di provenienza.

### **Art. 3**

#### **(Reddito)**

Per reddito del nucleo familiare si intende quello determinato secondo la normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lazio ai fini della verifica del requisito economico per l'accesso agli alloggi ERP.

Concorre al reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Vanno comunque considerati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ai sensi della normativa vigente.

L'indennità di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito ai fini del presente bando e quindi non è necessario dichiararla.

Il limite massimo di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è quello stabilito dalla normativa regionale vigente e dai provvedimenti della Regione Lazio emanati in materia. Ogni successivo aggiornamento del limite reddituale si intende automaticamente recepito ai fini dell'applicazione del presente bando.

Il possesso del requisito reddituale sarà verificato sulla base della documentazione prodotta dal richiedente e delle verifiche effettuate dall'Amministrazione Comunale presso gli enti competenti, anche mediante consultazione delle banche dati disponibili ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 4**

### **(Condizioni di priorità che danno diritto all'attribuzione del punteggio)**

**Categoria A** – appartengono a questa categoria i nuclei familiari assistiti dai Servizi Sociali del Comune di Monte Porzio Catone che<sup>3</sup>:

- dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in altre idonee strutture procurate a titolo provvisorio da organi, enti associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate, preposti all'assistenza abitativa nei predetti ricoveri: **punti 20**
- siano assistiti economicamente dai Servizi Sociali e che presentino un grave disagio abitativo determinato da sistemazioni provvisorie, in baracche, stalle, grotte, roulotte, tende, sotterranei, garage o in altri manufatti impropri cioè privi di servizi essenziali. **punti 20**

**Categoria B** – appartengono a questa categoria i richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento adottato per motivi di pubblica utilità emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando<sup>4</sup>:

a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:

**punti 18**

il cui termine per il rilascio fissato dal Giudice non è ancora scaduto:

**punti 5**

il cui termine per il rilascio fissato dal Giudice è già maturato:

**punti 8**

**Categoria C**- appartengono a questa categoria i richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa derivante da<sup>5</sup>:

- ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento adottato per motivi di pubblica utilità già eseguiti da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando: **punti 14**
- ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando: **punti 14**
- collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio: **punti 14**

**Categoria D** – appartengono a questa categoria i richiedenti che abitino, dalla data di presentazione della domanda, con il proprio nucleo familiare in un alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto vano/abitante è di 1 a 2. Il numero di vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq., al netto della superficie del 20% per aree accessorie e di servizio<sup>6</sup>: **punti 10**

**Categoria E** – rientrano in questa categoria i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della presente domanda, in un alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione ai sensi della normativa vigente risulti:

scadente, ovvero privo di servizi igienici:

**punti 11**

mediocre:

**punti 7**

**Categoria F** – rientrano in questa categoria i richiedenti che alla data di presentazione della domanda abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone annuo, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare<sup>7</sup>:

1. in misura non inferiore ad 1/3:

**punti 15**

2. in misura non inferiore ad 1/5:

**punti 11**

<sup>3</sup> Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie B, C, D e F;

<sup>4</sup> **N. B. non sono considerati gli sfratti per morosità.** Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, C, D e F;

<sup>5</sup> **N. B. non sono considerati gli sfratti per morosità.** Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, B, D e F;

<sup>6</sup> Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, B, C e F;

<sup>7</sup> Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, B, C e D;

3. in misura non inferiore ad 1/6:

**punti 10**

**Categoria G** – appartengono a questa categoria i nuclei che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

**punti 10**

**Categoria H** – rientrano in questa categoria i richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi:

non risulti superiore all'importo di una pensione minima INPS vigente alla data della domanda:

**punti 19**

derivi da almeno il 90% da lavoro dipendente o da pensione:

**punti 5**

**Categoria I** – appartengono a questa categoria i nuclei familiari composti da persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato i 65 anni di età. Di tali nuclei possono far parte anche non ultra sessantacinquenni purché riconosciuti invalidi, ovvero minori purché siano fiscalmente a carico del richiedente:

**punti 18**

**Categoria L** – rientrano in questa categoria i nuclei familiari composti da:

1. persone sole con almeno un figlio fiscalmente a carico, se non inabile al lavoro con età non superiore ad anni 18 oppure 26 anni se studente;
2. i nuclei familiari che siano costituiti da non oltre 3 anni dalla data di presentazione della domanda ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di anno dalla stessa data i cui componenti non abbiano superato i 35 anni di età.

**punti 17**

**punti 10**

**Categoria M** – rientrano in questa categoria i nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne:

**punti 10**

**Categoria N** – Appartengono a questa categoria i nuclei familiari nei quali uno o più componenti (coniugi o figli) o comunque altre unità conviventi fiscalmente a carico del richiedente da almeno dodici mesi, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66% (2/3) certificata ai sensi della normativa vigente.

Appartengono a questa categoria anche coloro i quali vengono dichiarati portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 s.m.i.:

**punti 18**

**Categoria O** – Rientrano in questa categoria i nuclei familiari:

con tre figli di cui almeno uno fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore a 18 anni ovvero 26 anni se studente;

**punti 14**

con oltre tre figli di cui almeno uno fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore a 18 anni ovvero 26 anni se studente.

**punti 16**

**Categoria P** – Rientrano in questa categoria:

gli emigrati italiani all'estero che intendano rientrare in Italia:

**punti 4**

i nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani:

**punti 2**

In caso di parità di punteggio si applicheranno i seguenti criteri di preferenza:

- ✓ reddito inferiore;
- ✓ numero di componenti, all'interno del nucleo familiare, affetti da disabilità fisica o da disabilità psicofisica e/o malattie psichiatriche;
- ✓ percentuale di invalidità appositamente certificata;
- ✓ maggior numero di minori a carico;
- ✓ maggior numero di componenti il nucleo familiare;
- ✓ maggior numero di ultra sessantasettenni nel nucleo familiare del richiedente.

In caso di ulteriore parità precede il richiedente la cui domanda di assegnazione abbia il

numero di protocollo di ricezione più basso.

## **Art. 5**

### **(Documentazione necessaria e autocertificazione)**

Nei casi previsti dalle vigenti normative, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ad eccezione del punto a) e limitatamente ai cittadini non italiani appartenenti a Stati non inclusi nell'Unione Europea i quali dovranno allegare alla domanda – a pena di inammissibilità – la seguente documentazione:

- a. permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo;
- b. permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c. carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea.

Per le condizioni che danno diritto all'attribuzione del punteggio di cui all'art. 4, l'interessato deve produrre agli Uffici procedenti la seguente documentazione allegata allo schema di domanda:

- per le condizioni di cui al punto **A**: specifica relazione dei Servizi Sociali del Comune di Monte Porzio Catone, ovvero degli enti e/o associazioni di volontariato;
- per la condizione di cui al punto **B**: copia delle ordinanze delle sentenze verbali di conciliazione e ogni altro provvedimento assunto dagli Enti e dai Giudici;
- per la condizione di cui al punto **C**: copia delle ordinanze delle sentenze verbali di conciliazione e ogni altro provvedimento assunto dagli Enti e dai Giudici;
- per la condizione di cui al punto **D**: allegare specifica documentazione tecnica redatta da professionista abilitato;
- per la condizione di cui al punto **E**: allegare specifica documentazione tecnica redatta da professionista abilitato;
- per la condizione di cui al punto **F**: copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- per la condizione di cui al punto **G**: certificato storico anagrafico ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da cui risultino tutti i componenti dei nuclei familiari coabitanti ed il periodo delle coabitazioni;
- per la condizione di cui al punto **H**: copia della dichiarazione dei redditi con modello CUD ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- per la condizione di cui al punto **I**: stato di famiglia ovvero autocertificazione nonché documentazione della commissione medico – sanitaria;
- per la condizione di cui al punto **L1**: stato di famiglia ovvero autocertificazione e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università. In caso di persone separate o divorziate allegare la sentenza di separazione o divorzio;
- per la condizione di cui al punto **L2**: autocertificazione o certificato di matrimonio ovvero, per i nubendi, pubblicazione di matrimonio;
- per la condizione di cui al punto **M**: stato di famiglia ovvero autocertificazione;
- per la condizione di cui al punto **N**: specifica documentazione della commissione medico – sanitaria e autocertificazione da parte del richiedente dichiarando il non soggiorno presso luoghi di cura;
- per la condizione di cui al punto **O**: stato di famiglia ovvero autocertificazione e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università;
- per la condizione di cui al punto **P1** copia della specifica documentazione rilasciata dalla

Prefettura;

- per la condizione di cui al punto **P2**: copia della specifica documentazione rilasciata dal Consolato.

Qualora a seguito dei controlli sulla veridicità della documentazione prodotta, nonché sulle dichiarazioni rese, risultino eventuali dichiarazioni mendaci, il responsabile sarà perseguito penalmente per gli effetti degli artt. 495 – 496 del Codice Penale.

## **Art. 6**

### **(Presentazione delle domande, commissione e formazione della graduatoria)**

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere, a pena di inammissibilità, redatta sull'apposito modello di domanda messo a disposizione della cittadinanza dal Comune di Monte Porzio Catone presso l'Ufficio del Protocollo in modalità cartacea, nonché sul sito internet dell'Ente, in formato digitale scaricabile. La domanda debitamente compilata e sottoscritta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dei familiari inclusi nella domanda, della documentazione attestante i requisiti richiesti dall'art. 1 (o in sostituzione la dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, laddove consentito), deve **essere consegnata a mano presso il protocollo del Comune di Monte Porzio Catone, oppure inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: [comune.monteporziocatone@legalmail.it](mailto:comune.monteporziocatone@legalmail.it)**.

Alla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di Euro 16,00. Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti alla domanda già presentata saranno esenti da tale imposta. Per l'applicazione della marca da bollo è necessario indicare, nel modello di domanda online, il numero identificativo della marca. La stessa marca da bollo dovrà essere annullata scrivendo sopra la data di presentazione della domanda. L'originale deve essere conservata dal richiedente ed esibita a richiesta dell'Ente.

Il Comune di Monte Porzio Catone procede all'istruttoria delle domande concorrenti attribuendo i punteggi provvisori a ciascuna domanda, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai richiedenti, assegnando un numero progressivo identificativo.

Il Comune, attraverso la Commissione appositamente istituita ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 2 del 20 Settembre 2000, procederà alla formazione della graduatoria, secondo il disposto dell'art. 6 del predetto Regolamento, che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte Porzio Catone e ciò sostituisce la comunicazione di cui all'art. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della medesima legge.

Le graduatorie saranno pubblicate nel rispetto della privacy richiamando il numero di protocollo della domanda.

Solo in questa prima fase, trattandosi di nuovo bando generale, **le domande dovranno essere inviate, con le modalità di cui al presente articolo, al Comune di Monte Porzio Catone entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 2026.**

Le domande di assegnazione o di aggiornamento potranno essere presentate successivamente la suindicata data e verranno esaminate con l'inserimento nelle graduatorie di aggiornamento redatte nei seguenti tempi:

- a. entro il 31 Maggio di ciascun anno, per le domande pervenute entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;
- b. entro il 30 Novembre, per le domande pervenute entro il 30 Giugno dello stesso anno.

I richiedenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno provare, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, il permanere dei requisiti e delle condizioni in base ai quali è stato loro attribuito il punteggio.

I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono trasmettere in ogni momento, domanda di

aggiornamento della propria posizione qualora, prima dell'assegnazione dell'alloggio, intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi.

La Commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria e coloro che non presenteranno istanza di variazione saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

#### **Art. 7 (Assegnazione degli alloggi)**

L'accettazione dell'alloggio è compiuta dall'assegnatario o da persona da lui delegata. In caso di mancata presentazione dell'assegnatario o del suo delegato, l'assegnatario decade dall'assegnazione ed è altresì escluso dalla graduatoria.

In caso di rinuncia non giustificata si provvede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.

#### **Art. 8 (Riserva degli alloggi)**

L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma c, della Legge regionale n. 12/1999 e *ss.mm.ii.* e dell'art. 13 Regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2, potrà riservare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza nella misura del 25% delle unità abitative disponibili nell'anno solare, le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa per situazioni di emergenza abitativa. L'amministrazione potrà riservare, inoltre, alloggi, in misura non superiore ad un ulteriore 10 per cento per fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico ai sensi dei commi 134 e 136 dell'art. 22 della L.R. n. 1/2020.

#### **Art. 9 (Dati personali)**

I dati personali forniti dal richiedente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, saranno trattati per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al presente Bando. I dati forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei e potranno essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi della richiamata normativa possono esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione rivolgendo le richieste al Servizio Patrimonio del Comune di Monte Porzio Catone

#### **Art. 10 (Norme finali e transitorie)**

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha vigenza fino all'indizione di un nuovo bando generale, tuttavia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 2/2000 e *ss.mm.ii.*, le graduatorie sono oggetto di aggiornamento semestrale nei termini indicati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge regionale n. 12/1999 e al Regolamento regionale n. 2/2000 e *ss.mm.ii.*

*Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Massimo Gallo*